CAMERA DEI DEPUTATI N. 1191

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VAIRO

Modifiche alle norme in materia di reclutamento del personale della scuola

Presentata il 2 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che si promuove intende ricondurre la scansione temporale secondo la quale viene effettuato il reclutamento del personale della scuola ad un rapporto più funzionale con il ciclico sviluppo dei fabbisogni reali, strettamente collegati all'evoluzione demografica ed ai conseguenti andamenti della popolazione scolastica.

È appena il caso di ricordare che il calo delle leve che accedono alla scuola sta producendo già effetti evidenti, soprattutto con riguardo alla scuola elementare ed alla scuola media.

In siffatto contesto va emergendo inoltre l'esigenza di un'organizzazione complessivamente più razionale del servizio scolastico e della sua presenza nel territorio.

Si tratta di un'esigenza che il legislatore ha già assunto come propria, quando ha provveduto a convertire con legge 6 ottobre 1988, n. 426, il decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, il cui articolo 2 prevede un piano di razionalizzazione della rete scolastica, piano che deve tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni frequentanti i vari ordini e gradi di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto, nonché delle specifiche esigenze socio-economiche.

D'altra parte, uno degli strumenti per conferire dimensione di produttività e di economicità alla scuola è quello di programmare organicamente, confrontando la consistenza numerica degli insegnanti in servizio con i fabbisogni, l'utilizzazione del personale.

Questo richiede che il reclutamento sia diradato nel tempo, in modo che la programmazione possa riferirsi ad un arco temporale proporzionato ai ritmi dei processi evolutivi in atto e che vengano tenute nel dovuto conto le esigenze degli aspiranti del centro-sud del Paese, per lo più con reddito particolarmente basso, in un contesto socio-economico particolarmente depresso.

Queste sono le ragioni che suggeriscono una modifica delle norme che il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, detta in materia di reclutamento del personale della scuola, portando da tre a quattro anni la scansione temporale secondo cui sono da indire i concorsi.

Non si deve omettere di evidenziare inoltre il rilevante risparmio che la pubblica amministrazione conseguirà in ordine ai rimborsi spese per presidenti e commissioni d'esame, nonché per le spese di organizzazione: tali oneri, infatti, dovranno essere sostenuti ogni quattro anni anziché ogni tre.

Conseguentemente, la proposta di legge prolunga di un anno la validità dei concorsi già indetti e conduce inoltre a realizzare economie di spesa in quanto dirada nel tempo gli oneri connessi con l'organizzazione dei concorsi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I concorsi per titoli ed esami ed i concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono indetti ogni quattro anni anche quando non vi sia disponibilità di posti o cattedre. I concorsi sono comunque indetti qualora le graduatorie siano esaurite.

2. Le graduatorie permanenti relative ai concorsi per soli titoli sono soggette ad aggiornamento quadriennale.

3. La determinazione dei posti è effettuata in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei quattro anni scolastici per i quali il concorso è indetto.

4. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami indetti per la scuola elementare e secondaria, per i licei artistici e per gli istituti d'arte alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono validità anche per l'anno scolastico 1992-93; per i concorsi indetti, alla medesima data, per la scuola materna, le graduatorie mantengono validità anche per l'anno scolastico 1992-93.

5. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.